

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1831)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1961
(V. Stampato n. 697)*

d'iniziativa del deputato RUBINACCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1961*

Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in due classi.

Il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro, alla nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura in base ai criteri indicati nell'articolo 2.

Art. 2.

La classificazione è fatta tenendo conto, per ciascuna Provincia, della popolazione legale e dell'importanza economica, secon-

do dati ponderati, stabiliti e calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

La prima classificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le variazioni alla classifica, conseguenti alle modifiche avvenute negli indici di cui all'articolo 2, saranno effettuate con gli stessi criteri e non potranno aver luogo ad intervalli inferiori a cinque anni.

Le variazioni potranno avere luogo anche prima dei cinque anni ove siano costituite nuove Provincie.

Art. 4.

Il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, è abrogato.